



Regolamento recante le modalità di
abilitazione al mercato per il servizio di
dispacciamento delle unità di consumo per
il mercato della capacità

Pagina:

1 di 20

**REGOLAMENTO RECANTE LE MODALITÀ DI ABILITAZIONE AL
MERCATO PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELLE UNITÀ DI
CONSUMO PER IL MERCATO DELLA CAPACITÀ**

Indice

Articolo 1 Oggetto	4
Articolo 2 Definizioni e allegati	4
Articolo 3 Definizione di UCMC.....	4
Articolo 4 Requisiti di ammissione	5
Articolo 5 Verifiche ispettive	6
Articolo 6 Richiesta di abilitazione a MSD	6
Articolo 7 Verifica dei dati e della documentazione forniti dai Richiedenti.....	7
Articolo 8 Prove Tecniche di abilitazione	8
Articolo 9 Obblighi degli UDP titolari di UCMC	8
Articolo 10 Modifica dei dati di Baseline	9
Articolo 11 Dichiarazione dei dati tecnici	10
Articolo 12 Fornitura servizi di dispacciamento.....	10
Articolo 13 Obblighi di presentazione delle offerte	11
Articolo 14 Modalità di presentazione delle offerte	12
Articolo 15 Verifica del rispetto delle quantità accettate	13
Articolo 16 Determinazione delle partite economiche per la partecipazione al MSD	16
Articolo 17 Determinazione delle partite economiche in caso di distacco di carico dell'UCMC	16
Articolo 18 Mancato rispetto della Baseline	18
Articolo 19 Regolazione degli sbilanciamenti.....	19
Articolo 20 Disposizioni finali.....	19

ALLEGATI

Allegato 1. Format richiesta di abilitazione;

Allegato 2. Documentazione ai fini dell'abilitazione;

Allegato 3. Requisiti UPMDC;

Allegato 4. Prove tecniche di abilitazione;

Allegato 5. Manuale operativo del Portale Informatico

Allegato 6. Modulo di richiesta certificati digitali per l'accesso a SCWeb

Allegato 7. Perimetri di aggregazione.

Articolo 1 Oggetto

- 1.1 Il presente Regolamento e i documenti ad esso allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, disciplinano le modalità di abilitazione delle risorse della domanda al Mercato per il Servizio di Dispacciamento (nel seguito: MSD) ai fini della partecipazione al Mercato della Capacità.

Articolo 2 Definizioni e allegati

- 2.1 Ai fini del presente Regolamento si applicano le definizioni contenute nella disciplina del Mercato della Capacità.
- 2.2 Gli allegati al presente Regolamento sono i seguenti: Allegato 1 - Format richiesta di abilitazione; Allegato 2 - Documentazione ai fini dell'abilitazione; Allegato 3 - Requisiti UPDMC; Allegato 4 - Prove Tecniche di abilitazione; Allegato 5 – Manuale operativo del Portale Informatico; Allegato 6 – Modulo di richiesta certificati digitali per l'accesso a SCWeb; Allegato 7 – Perimetri di aggregazione.

Articolo 3 Definizione di UCMC

- 3.1 Ai fini del Regolamento e della disciplina del Mercato della Capacità, per Unità di Consumo del Mercato della Capacità (nel seguito: UCMC) si intendono i punti di prelievo che soddisfino, singolarmente o in forma aggregata, i requisiti di cui all'Articolo 4.
- 3.2 Le UCMC rilevano solo ai fini della partecipazione al Mercato della Capacità e al MSD. Con riferimento alla partecipazione al Mercato del Giorno Prima (di seguito: MGP) e al Mercato Infragiornaliero (di seguito: MI), i punti di prelievo ricompresi all'interno delle UCMC continuano a rimanere inseriti nei punti di dispacciamento per Unità di Consumo (di seguito: UC) di cui all'articolo 10 della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) n. 111/06.

Articolo 4

Requisiti di ammissione

- 4.1 Possono partecipare al Mercato della Capacità e al MSD per il tramite di UCMC i punti di prelievo aggregati connessi in alta, media o bassa tensione che rispettino i seguenti requisiti:
- a. dispongano di dati di misura almeno orari;
 - b. risultino nella titolarità del medesimo UDP, diverso dall'Acquirente Unico;
 - c. siano inclusi all'interno del medesimo perimetro di aggregazione definito ai sensi dell'Allegato 7 del presente Regolamento;
 - d. non prestino, ancorché parzialmente, il servizio di interrompibilità;
 - e. non siano inclusi all'interno di Unità Virtuali Abilitate definite nell'ambito dei progetti pilota ai sensi della delibera 300/2017/R/eel;
 - f. non siano ad essi connessi impianti di generazione di qualunque taglia e tipologia;
 - g. possano essere distaccati dalla rete elettrica cui sono connessi entro 5 minuti dall'invio dell'apposito segnale di distacco da parte di Terna;
 - h. siano dotati delle apparecchiature Unità periferica di Monitoraggio e Distacco Carico (di seguito: UPMDC) i cui requisiti sono definiti nell'Allegato 3 al presente Regolamento.
- 4.2 L'UCMC deve essere:
- a. caratterizzata da una Potenza Massima di Controllo¹, al più pari alla somma delle Potenze Modulabili² di ciascun punto di prelievo in essa incluso, non inferiore a 1 MW;

¹ La Potenza Massima di Controllo dell'UCMC è da intendersi pari al massimo valore di potenza modulabile in immissione, fisicamente corrispondente ad una riduzione del prelievo, da parte della medesima UCMC.

² Per ciascun punto di prelievo incluso all'interno dell'UCMC, corrisponde al massimo valore di potenza modulabile in riduzione. La Potenza Modulabile di ciascun punto di prelievo è al più pari alla potenza impegnata al punto di connessione alla rete.

- b. in grado di modulare in decremento l'assorbimento di potenza della rete entro 15 minuti dall'invio dell'ordine di bilanciamento di Terna;
 - c. in grado di sostenere la modulazione in energia per almeno 2 ore consecutive.
- 4.3 La modulazione in decremento dell'energia assorbita dall'UCMC è da intendersi fisicamente corrispondente ad un incremento della immissione da parte dell'UCMC.
- 4.4 Qualora sia riscontrata la perdita di almeno uno dei requisiti di cui al presente Articolo, l'aggregato di punti di prelievo decade dalla qualifica di UCMC e Terna dà applicazione a quanto previsto dall'Allegato 2 alla Disciplina del Mercato della Capacità (Contratto Standard di approvvigionamento di capacità di energia elettrica).

Articolo 5

Verifiche ispettive

- 5.1 Terna si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive con il supporto di soggetti accreditati e dei Gestori di Rete alle cui reti sono connessi i punti di prelievo appartenenti all'UCMC per riscontrare la correttezza degli interventi di modulazione della potenza attiva a seguito della ricezione di ordini di bilanciamento nell'ambito del MSD oppure di ordini di distacco del carico.

Articolo 6

Richiesta di abilitazione a MSD

- 6.1 Gli utenti del dispacciamento in prelievo (di seguito: UDP) titolari di UC in cui sono ricompresi i punti di prelievo inseriti all'interno di una UCMC, possono presentare a Terna la richiesta di abilitazione delle UCMC al MSD secondo lo schema contenuto nell'Allegato 1 al presente Regolamento.
- 6.2 Le richieste, redatte in lingua italiana su carta intestata del Richiedente e sottoscritta dal legale rappresentante munito dei necessari poteri, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo regolatorio@pec.terna.it.
- 6.3 Qualora sia richiesta l'abilitazione al MSD di più UCMC, l'UDP sarà tenuto a inviare un'unica richiesta di abilitazione.

- 6.4 Ai fini dell'abilitazione il Richiedente dovrà accedere al Portale Informativo di Terna dedicato alla creazione e all'abilitazione delle UCMC e attenersi alle procedure di cui al "Manuale operativo del Portale Informativo" (Allegato 5 al presente Regolamento).
- 6.5 La richiesta di creazione e abilitazione di una UCMC può essere inviata in qualsiasi momento ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 6.7 e fermo restando che l'UCMC non potrà partecipare alle procedure concorsuali del Mercato della Capacità i cui termini per la qualificazione della Capacità Disponibile in Probabilità (di seguito: CDP) risultino fissati in data antecedente quella di abilitazione dell'UCMC al MSD.
- 6.6 Gli UDP titolari delle UCMC possono essere abilitati esclusivamente ai seguenti servizi:
- risoluzione delle congestioni nella modalità "a salire";
 - riserva terziaria di potenza, nella tipologia "riserva di sostituzione", nella modalità "a salire";
 - bilanciamento nella modalità "a salire".
- 6.7 In caso di esito negativo delle prove tecniche di cui all'Articolo 8 il Richiedente non potrà presentare una nuova richiesta di abilitazione prima che siano trascorsi 180 giorni dalla data di fallimento delle prove, a meno che il Richiedente modifichi almeno la metà del numero di punti di prelievo inclusi nell'UCMC originaria le cui prove di abilitazione hanno avuto esito negativo.

Articolo 7

Verifica dei dati e della documentazione forniti dai Richiedenti

- 7.1 Terna, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di abilitazione, verifica la regolarità e completezza della documentazione di cui all'Allegato 2 al presente Regolamento fornita dal Richiedente mediante il Portale Informativo.
- 7.2 Il termine di cui al precedente comma decorre dalla data in cui, anche a seguito di richieste di chiarimenti /integrazioni della documentazione, il Richiedente abbia fornito tutte le informazioni necessarie all'abilitazione.

Articolo 8

Prove Tecniche di abilitazione

- 8.1 Nel caso di esito positivo delle verifiche relative alla regolarità e alla completezza della documentazione inviata, Terna concorda con il Richiedente la data in cui effettuare le prove tecniche di abilitazione al MSD di cui all'Allegato 4 del presente Regolamento.
- 8.2 Le date a partire dalle quali l'UCMC potrà effettuare le prove tecniche di abilitazione ed essere abilitata al MSD non potranno comunque essere antecedenti rispettivamente alle date indicate dal Richiedente con le modalità di cui ai punti 4) e 5) dell'Allegato 1 al presente Regolamento.
- 8.3 Entro 3 giorni lavorativi dalla conclusione delle prove tecniche di abilitazione, Terna:
- a. in caso di esito positivo concorda con il Richiedente la data a partire dalla quale l'UCMC sarà abilitata al MSD;
 - b. in caso di esito negativo comunica al Richiedente che l'UCMC non è abilitata al MSD.
- 8.4 In caso di modifica dei punti di prelievo inclusi all'interno di una UCMC già abilitata al MSD Terna si riserva comunque la possibilità di richiedere la ripetizione delle prove tecniche di abilitazione per la nuova configurazione dell'UCMC e di disabilitare la stessa dal MSD in caso di esito negativo delle prove.

Articolo 9

Obblighi degli UDP titolari di UCMC

- 9.1 Gli UDP titolari delle UCMC sono tenuti a:
- a. comunicare a Terna tramite la piattaforma informatica "Gestione Dati Riservati" (di seguito: GDR), entro e non oltre le ore 17:00 del giorno precedente quello di flusso, la Baseline rappresentativa della stima della potenza complessivamente assorbita, espressa in MW, dai punti di prelievo dell'UCMC che partecipa al MSD;
 - b. definire per ciascuna UCMC, un punto di controllo fisico, ossia un punto presidiato con continuità, che possa ricevere gli ordini di bilanciamento inviati da Terna e dal quale tali ordini siano attuabili;

- c. installare presso il punto di controllo fisico dell'UCMC un sistema di comunicazione telefonica continuamente presidiato, da utilizzare in caso di indisponibilità degli strumenti di cui alla precedente lettera b) e i cui riferimenti dovranno essere comunicati sul Portale di Terna;
- d. utilizzare le medesime modalità e formati previsti per le unità di produzione abilitate al MSD, indicate nel Capitolo 4 del Codice di Rete, per la presentazione delle offerte sul MSD;
- e. attuare gli ordini di bilanciamento ricevuti, secondo le medesime modalità previste per le unità di produzione abilitate al MSD indicate nel Capitolo 4 del Codice di Rete;
- f. attuare, entro 5 minuti dall'invio del segnale da parte di Terna, il distacco di tutti i punti di prelievo inclusi all'interno dell'UCMC, indipendentemente dallo stato di disponibilità al bilanciamento dell'UCMC comunicato dall'UDP attraverso la piattaforma informatica RUP Dinamico di Terna (di seguito: SCWeb) e dal quantitativo di CDP contrattualizzato con Terna in esito a procedure concorsuali del Mercato della Capacità; l'obbligo di distacco è relativo alle sole ore di Picco settimanale così come definito dalla Disciplina del Mercato della Capacità;
- g. comunicare a Terna i dati tecnici e le eventuali indisponibilità al bilanciamento per il tramite della piattaforma informatica SCWeb, secondo le medesime modalità, tempistiche e formato previsti per le unità di produzione abilitate al MSD, così come indicato al Capitolo 4 del Codice di Rete.

Articolo 10

Modifica dei dati di Baseline

- 10.1 Gli UDP hanno facoltà di modificare i dati della Baseline inizialmente caricati su GDR entro il termine per la dichiarazione dei dati tecnici di ciascuna sottofase del MSD ai sensi di quanto previsto dal Capitolo 4 del Codice di Rete.
- 10.2 La mancata comunicazione del dato di Baseline per uno o più periodi quattorari sarà considerata come comunicazione di indisponibilità ai fini della partecipazione al MSD in tutti i periodi quattorari appartenenti al giorno di flusso.

10.3 Ai fini della valorizzazione degli importi di cui ai successivi Articolo 16 e Articolo 17 la mancata comunicazione del dato di Baseline anche in uno solo dei periodi quattorari, sarà considerata come comunicazione di un dato di Baseline pari a zero (0) MW in tutti i periodi quattorari appartenenti al giorno di flusso.

Articolo 11

Dichiarazione dei dati tecnici

- 11.1 I dati tecnici devono essere comunicati attraverso la piattaforma informatica SCWeb.
- 11.2 Ai fini dell'accesso a SCWeb, l'UDP deve essere in possesso di un certificato digitale valido rilasciato da Terna. Qualora ne sia sprovvisto oppure risulti titolare di un certificato digitale non valido ai fini dell'accesso a SCWeb, l'UDP deve presentare la richiesta utilizzando il modulo di cui all'Allegato 6 al presente Regolamento, che dovrà essere debitamente compilato e firmato ed inviato a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo call.center.operatorielettrici@terna.it.
- 11.3 Gli UDP titolari di UCMC potranno dichiarare attraverso SCWeb i dati tecnici per un qualsiasi periodo quattorario. In particolare:
- a. ai fini della allocazione della riserva nella fase di programmazione di MSD saranno considerati validi i dati tecnici dichiarati entro i tempi previsti per la fase di programmazione;
 - b. ai fini della emissione di ordini di bilanciamento nella fase di gestione in tempo reale saranno considerati validi i dati tecnici dichiarati entro il tempo minimo di preavviso pari a 30 minuti a partire dal momento di comunicazione.

Articolo 12

Fornitura servizi di dispacciamento

12.1 Terna potrà richiedere la fornitura di servizi di dispacciamento di cui all'Articolo 6.6 per una quantità al più pari a quella offerta, in tutti i periodi quattorari in cui la disponibilità è stata dichiarata tramite aggiornamento dei dati tecnici dall'UDP titolare dell'UCMC.

- 12.2 Resta nella responsabilità dell'UDP titolare dell'UCMC l'aggiornamento, con le tempistiche e le modalità indicate all'Articolo 11.3, dei dati tecnici dell'UCMC in modo che gli ordini di dispacciamento di Terna risultino fisicamente attuabili.
- 12.3 A seguito della ricezione di ordini di bilanciamento, l'UCMC dovrà modulare in incremento la propria immissione, tramite la riduzione del prelievo dei punti sottostanti, entro un tempo massimo di 15 minuti a decorrere dall'istante di inizio della modulazione come indicato nell'ordine di bilanciamento da parte di Terna.
- 12.4 Terna si riserva di richiedere alla UCMC di incrementare la propria immissione di una qualsiasi quantità compresa tra:
- a. la potenza minima, corrispondente alla riduzione di prelievo non frazionabile da parte dell'UCMC;
 - b. la potenza massima, pari alla massima riduzione di prelievo che l'UCMC rende disponibile a Terna, comunque non superiore alla Potenza Massima di Controllo qualificata al MSD.
- 12.5 L'UDP titolare dell'UCMC potrà segnalare in tempo reale a Terna, entro i termini di preavviso e le modalità indicate al paragrafo 4.10.1 del Capitolo 4 del Codice di Rete, la propria impossibilità a fornire risorse di dispacciamento tramite la modulazione del prelievo dei punti ricompresi all'interno dell'UCMC.

Articolo 13

Obblighi di presentazione delle offerte

- 13.1 Gli UDP titolari di UCMC hanno i medesimi obblighi e facoltà in merito alla presentazione delle offerte sul MSD degli utenti del dispacciamento delle unità di produzione abilitate, come descritti nel Capitolo 4 del Codice di Rete, ovvero:
- a. l'obbligo di presentare una offerta predefinita prima dell'inizio dell'operatività di ciascuna UCMC nella propria titolarità. Tali offerte saranno utilizzate in assenza di offerte presentate quotidianamente durante la seduta di raccolta delle offerte MSD, nel giorno precedente a quello a cui le offerte si riferiscono;

- b. la facoltà di inserire quotidianamente una offerta durante la seduta di raccolta delle offerte MSD, nel giorno precedente a quello a cui le offerte si riferiscono, ai fini della allocazione della riserva nella fase di programmazione di MSD;
- c. la facoltà di inserire una offerta, con riferimento alle sessioni del mercato di bilanciamento (MB) nel giorno corrente. In assenza di offerte presentate con riferimento alle sessioni del mercato MB, saranno utilizzate le offerte presentate ai fini della fase di programmazione, di cui alla lettera b del presente Articolo. Le offerte riservate nella fase di programmazione di MSD, limitatamente alle quantità riservate, potranno essere ripresentate esclusivamente in termini migliorativi da un punto di vista economico.

Articolo 14

Modalità di presentazione delle offerte

- 14.1 Gli UDP sono tenuti a presentare le offerte sulla piattaforma informatica del GME, con le stesse modalità già previste per le unità di produzione abilitate. Le offerte saranno oggetto dei controlli previsti al paragrafo 4.8.4.5 del Capitolo 4 del Codice di Rete.
- 14.2 Le UCMC non sono abilitate alla presentazione di offerte per la Riserva secondaria, l'Accensione e il Cambio Assetto.
- 14.3 Gli UDP dovranno inserire per ciascun periodo orario:
 - a. un prezzo per l'offerta di Minimo;
 - b. una sola coppia (quantità, prezzo) in vendita, con prezzo pari a quello indicato alla lettera a);
 - c. un prezzo per l'offerta di Spegnimento, con prezzo pari a quello indicato alla lettera a);
 - d. una sola coppia (quantità, prezzo) in acquisto, indicando il medesimo prezzo di cui alle precedenti lettere.
- 14.4 La quantità di cui al precedente comma 14.3, lettera b), è richiesta esclusivamente per ragioni operative di compatibilità con le modalità di offerta delle unità di produzione abilitate e non rileva comunque per la selezione delle offerte presentate dalle UCMC in

quanto la quantità offerta in vendita sarà determinata sulla base dei dati tecnici dichiarati dall'UDP, secondo le modalità previste dal Capitolo 4 del Codice di Rete.

14.5 Quanto indicato al comma 14.3, lettere c) e d) è richiesto esclusivamente per ragioni operative di compatibilità con le modalità di offerta delle unità di produzione abilitate e non rileva per la selezione delle offerte presentate dalle UCMC.

Articolo 15

Verifica del rispetto delle quantità accettate

15.1 Terna verifica la corretta esecuzione dell'ordine di dispacciamento in ciascun quarto d'ora i -esimo in cui è verificata la seguente condizione:

$$|Q_{MSD}(i)| \geq \frac{0,5}{4} \text{ MWh}$$

dove:

- $Q_{MSD}(i) = \sum q_{EX-ANTE}^{sell}(i) - \sum q_{EX-ANTE}^{buy}(i) + \sum q_{MB}^{sell}(i) - \sum q_{MB}^{buy}(i)$
- $q_{MSD EX-ANTE}^{sell}(i)$ e $q_{MSD EX-ANTE}^{buy}(i)$ rappresentano, rispettivamente, le quantità accettate in incremento e in decremento nella fase di programmazione (MSD ex-ante) del MSD.
- $q_{MB}^{sell}(i)$ e $q_{MB}^{buy}(i)$ rappresentano, rispettivamente, le quantità accettate in incremento e in decremento nella fase di bilanciamento (MB) del MSD.

15.2 Nell'ipotesi in cui si verifichi la condizione di cui al precedente comma 15.1 l'ordine di bilanciamento è ritenuto pienamente rispettato se, in ogni quarto d'ora i -esimo incluso nel periodo temporale oggetto del medesimo ordine, è soddisfatta la seguente formula:

$$Ene_{mis}(i) \geq \min [0; (E_0(i) + |\sum Q_{MSD}(i)|)]$$

dove:

- $Ene_{mis}(i)$ rappresenta l'energia complessivamente prelevata dai punti di prelievo inclusi all'interno dell'UCMC³.
- $Q_{MSD}(i)$ rappresenta il saldo netto delle quantità accettate (in incremento e in decremento) nel quarto d'ora i -esimo a seguito della fase di programmazione e/o gestione in tempo reale del MSD;
- $E_0(i)$ rappresenta il profilo quartorario atteso dell'UCMC ed è ricavato nel seguente modo: $E_0(i) = \frac{[Baseline(i)] \times 1h}{4} + \Delta Baseline$ dove:
 - $Baseline(i)$ rappresenta il valore quartorario della Baseline riferito all'UCMC, comunicato a TERNA e assunto convenzionalmente con segno negativo;
 - $\Delta Baseline$ rappresenta il termine correttivo di cui ai seguenti 16.5 e 16.6 da sommare algebricamente alla $Baseline(i)$ nei soli quarti d'ora in cui $\Delta Baseline$ risulta positivo.

16.5 Il fattore correttivo da sommare algebricamente alla $Baseline(i)$ è calcolato nel seguente modo:

$$\Delta Baseline = \sum_{j=1}^{8n} [Ene_{mis}(j) - Baseline(j)/4] / n$$

dove:

- $[Ene_{mis}(j) - Baseline(j)/4]$ rappresenta la differenza tra l'energia effettivamente prelevata dai punti di prelievo inclusi all'interno dell'UCMC e il valore di energia in prelievo programmata dall'UDP per l'UCMC, così come comunicato a Terna per il tramite della Baseline in ciascun periodo quartorario considerato;

³ Si precisa che il dato di $Ene_{mis}(i)$ sarà utilizzato da Terna con segno negativo e che, qualora con riferimento a un determinato punto di prelievo non risultasse disponibile la misura quartoraria, Terna provvederà a ricostruire il dato quartorario dividendo convenzionalmente per quattro la misura oraria trasmessa dal Gestore di Rete.

- n rappresenta il numero di quarti d'ora precedenti quello rispetto al quale viene effettuata la correzione della *Baseline*. Tale parametro non potrà essere in ogni caso superiore a otto (8);

15.6 Il fattore correttivo Δ *Baseline* (i) è assunto costante per tutto il periodo oggetto dell'ordine di bilanciamento, ovvero pari al valore calcolato con riferimento al primo quarto d'ora incluso nel medesimo ordine.

15.7 Fermo restando il limite massimo di otto quarti d'ora precedenti il quarto d'ora i di verifica, saranno presi in considerazione i quarti d'ora che:

- sono antecedenti il quarto d'ora i ;
- presentano quantità accettate nulle sul MSD;
- non presentano ordini di distacco di carico impartiti da Terna;
- sono consecutivi;
- sono i più prossimi al quarto d'ora i .

15.8 In ciascun quarto d'ora compreso nel periodo temporale interessato da un ordine di bilanciamento, Terna non riterrà correttamente verificata la quantità accettata nei casi in cui si presenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, almeno una delle seguenti situazioni:

- a) anomalia dell'UPMDC o indisponibilità prolungata;
- b) indisponibilità della misura;
- c) indisponibilità del canale di comunicazione non precedentemente segnalata a Terna.

15.9 In ciascuno dei quarti d'ora in cui dovesse presentarsi almeno una delle situazioni indicate al precedente comma 15.8 Terna applicherà, su base quartoraria, il corrispettivo di mancato rispetto dell'ordine di bilanciamento di cui all'Articolo 16 all'intera quantità accettata sul MSD nel quarto d'ora considerato.

Articolo 16

Determinazione delle partite economiche per la partecipazione al MSD

16.1 La remunerazione delle quantità accettate è effettuata secondo le modalità previste per le unità di produzione abilitate al MSD, ai sensi di quanto indicato nel Capitolo 4 del Codice di Rete.

16.2 Nel caso in cui le quantità accettate in incremento siano superiori a quelle accettate in decremento e l'ordine di bilanciamento non risulti pienamente rispettato ai sensi di quanto specificato al precedente Articolo 15, l'UDP è tenuto a pagare a Terna un importo a titolo di corrispettivo di mancato rispetto dell'ordine di bilanciamento pari a:

$$\max(P_{MB}^{margin}; P_{MSD\uparrow}) \times \max\{[0; \min[\sum Q_{MSD(i)}; (\sum Q_{MSD(i)} + Eo(i) - Ene_{mis}(i))]]\}$$

dove:

- P_{MB}^{margin} rappresenta il prezzo dello sbilanciamento applicato alle unità abilitate ai sensi della delibera 111/06, nei casi di sbilanciamento negativo e sbilanciamento aggregato zonale negativo, nel quarto d'ora oggetto di verifica e nella macrozona di bilanciamento in cui l'UCMC è ubicata;
- $P_{MSD\uparrow}$ rappresenta il prezzo dell'offerta a salire accettata da Terna con riferimento all'UCMC nel quarto d'ora oggetto di verifica;

Articolo 17

Determinazione delle partite economiche in caso di distacco di carico dell'UCMC

17.1 Il distacco dell'UCMC si considera eseguito con successo se nel periodo temporale oggetto del segnale di distacco medesimo, la misura del prelievo di ciascun punto di prelievo incluso all'interno dell'UCMC è pari zero (0) MWh.

17.2 Per ciascun distacco eseguito con successo, l'UDP ha diritto a ricevere da Terna un importo pari a:

$$VENF \times \sum_{q_1}^{q_N} \frac{Baseline(t)/4 + \Delta Baseline(t < T_{in})}{15} \times \Delta t_{qn}$$

dove:

- **VENF** rappresenta un corrispettivo unitario, di cui alla deliberazione 111/06, di energia non fornita valorizzato a 3000 €/MWh;
- **T_{in}** rappresenta l'istante, arrotondato al minuto intero successivo, in cui Terna, trascorsi 5 minuti dall'istante di invio del segnale di distacco di carico a ciascun punto di prelievo incluso all'interno dell'UCMC, inizia la verifica del segnale di distacco;
- **T_{fin}** rappresenta l'istante, arrotondato al minuto intero precedente, in cui Terna invia il segnale di riarmo a ciascun punto di prelievo incluso all'interno dell'UCMC consentendo pertanto la rialimentazione dei medesimi punti di prelievo;
- **q_1** rappresenta il quarto d'ora a cui appartiene l'istante **T_{in}** ossia il primo quarto d'ora a partire dal quale Terna valorizza la remunerazione del distacco di carico;
- **q_N** rappresenta il quarto d'ora a cui appartiene l'istante **T_{fin}** ossia l'ultimo quarto d'ora rispetto al quale Terna valorizza la remunerazione del distacco di carico;
- **Δt_{qn}** rappresenta il numero di minuti, al più pari a 15, compresi in ciascun quarto d'ora contenuto nel periodo temporale compreso tra **T_{in}** e **T_{fin}** e oggetto di verifica del segnale di distacco;

17.3 Il termine **$\Delta Baseline(t < T_{in})$** , assunto costante per tutto il periodo temporale oggetto del segnale di distacco, viene posto pari al valore calcolato nell'ultimo quarto d'ora antecedente l'invio del segnale di distacco e sarà considerato solo se positivo.

17.4 In caso di esito positivo del distacco l'UDP ha comunque diritto al riconoscimento dell'importo di cui al presente articolo indipendentemente dal quantitativo di CDP contrattualizzato con Terna in esito alle procedure concorsuali del Mercato della Capacità.

Articolo 18

Mancato rispetto della Baseline

18.1 In ciascun mese l'UDP nei casi in cui lo scostamento medio percentuale, in valore assoluto, tra l'energia assorbita complessivamente dall'UCMC e la Baseline risulti superiore al 25% in almeno il 10% dei quarti d'ora appartenenti al mese oggetto di verifica è tenuto al pagamento di una penale di cui al successivo comma 18.2 per mancato rispetto della Baseline.

18.2 Tale penale è determinata in un importo pari a:

$$PUN \times \sum_{i=1}^{i=N_{q(i)_mese}} |Ene_{mis} - (Baseline(i)/4 + \sum Q_{MSD}(i))|$$

dove ai fini della valorizzazione della penale valgono le seguenti definizioni:

- **PUN** rappresenta il prezzo unico nazionale di cui all'articolo 30.4 lettera c) della delibera dell'Autorità n. 111/06;
- **Errore_{q(i)}(%)** rappresenta lo scostamento medio percentuale, su base quartoraria, tra l'energia complessivamente prelevata dall'UCMC e il valore della Baseline comunicata dall'UDP nel corrispondente quarto d'ora **q(i)**. Tale parametro è calcolato nel seguente modo:

$$Errore_{q(i)}(\%) = \frac{|Ene_{mis} - (Baseline(i)/4 + \sum Q_{MSD}(i))|}{|Baseline(i)/4 + \sum Q_{MSD}(i)|}$$

- **N_{q(i)_mese}** rappresenta il numero di quarti d'ora, eccedenti la soglia del 10% dei primi quarti d'ora appartenenti al mese oggetto, nei quali lo scostamento medio percentuale **Errore_{q(i)}(%)** è risultato superiore al 25%.

Articolo 19

Regolazione degli sbilanciamenti

- 19.1 In caso di attivazione delle risorse di dispacciamento rese disponibili dall'UCMC nell'ambito del MSD, il programma di prelievo vincolante della UC in cui ricadono i punti di prelievo ricompresi all'interno della medesima UCMC sarà aggiornato rispetto ai programmi cumulati in esito al MGP e al MI sulla base del confronto tra le quantità accettate sul MSD e l'effettiva movimentazione effettuata dall'UCMC a consuntivo.
- 19.2 In caso di accettazione di quantità sul MSD con riferimento all'UCMC, il programma di prelievo post-MI della UC, sarà ridotto di un valore pari a:

$$\max \left[0; \min \left(\sum Q_{MSD}; Ene_{mis} - E_0(i) \right) \right]$$

- 19.3 Nel caso in cui i punti di prelievo associati all'UCMC dovessero complessivamente incrementare il prelievo anziché ridurlo come richiesto da Terna mediante gli ordini di bilanciamento, il programma di prelievo post-MI afferente l'UC non sarà modificato.

Articolo 20

Disposizioni finali

- 20.1 La regolazione delle partite economiche derivanti dalla partecipazione delle UCMC al MSD è effettuata con l'UDP secondo le tempistiche previste dal contratto di dispacciamento in prelievo.
- 20.2 Gli eventuali debiti scaduti maturati dall'UDP nei confronti di Terna in esito alla partecipazione al MSD della UCMC nella propria titolarità saranno considerati nell'attività di monitoraggio delle garanzie di cui al paragrafo 7 all'Allegato A. 61 al Codice di Rete afferenti il contratto di dispacciamento in prelievo.
- 20.3 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento saranno aggiornate in ragione dell'evoluzione delle esigenze del sistema elettrico, tenendo conto anche degli esiti delle procedure concorsuali del Mercato della Capacità.

20.4 Il requisito per la creazione di UCMC di cui all'articolo 4.1 lettera b, potrà essere modificato in fase di piena attuazione del Mercato della Capacità al fine di consentire l'aggregazione di punti di prelievo inseriti in contratti di dispacciamento anche di UDP differenti.